



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II

Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale

Protocollo e data in intestazione
Dirigente dell'Ufficio II: dott.ssa Esterina Lucia Oliva

II DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 (convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023 n. 112) il quale reca, all'art. 20, *“Disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR”*;
- VISTO** il decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25 recante *“Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”*, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025 n. 69;
- VISTO** il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 recante *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026”*, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79;
- VISTO** il Decreto ministeriale prot. n. AOOGABMI.206 del 26 ottobre 2023 recante *“Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112”* e gli annessi Allegato A (Programmi concorsuali scuola dell'infanzia e primaria) ed Allegato B (Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno);
- VISTO** l'art. 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106), che ha sostituito il sesto periodo dell'art. 59, comma 10, lett. a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;
- VISTO** il decreto ministeriale 24 ottobre 2024, n. 214, recante *“Disposizioni modificative dei Decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106”*;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, trasmesso con nota prot. 46948 del 7 ottobre 2025, recante l'autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito all'avvio di procedure concorsuali per n. 58.135 posti di personale docente per tutti gli ordini e gradi di scuola;
- VISTO** il D.D.G. prot. n. AOODPIT.2938 del 9 ottobre 2025 recante *“Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206”* ed i relativi Allegato 1 (Posti a bando scuola infanzia e primaria),



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II

Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale

Allegato 2 (Aggregazioni delle procedure), Allegato A (Percentuale riservisti), Allegato B (Conteggio Personale per genere e regione al 31.12.2024);

CONSIDERATO che l'Allegato 1 al surrichiamato bando stabilisce che, per la classe di concorso **ADAA - Sostegno Infanzia per la Regione Puglia, sono destinati n. 84 posti;**

CONSIDERATO che l'Allegato 2 al surrichiamato bando prevede che, per la predetta classe di concorso, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia è responsabile della procedura concorsuale e dell'approvazione della graduatoria di merito **per la Regione Puglia;**

VISTE le ulteriori disposizioni regolanti la precitata procedura selettiva, tra cui i quadri di riferimento per la valutazione delle prove concorsuali;

TENUTO CONTO dell'art. 8, del bando per cui *“Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi”;*

VISTO il proprio decreto di costituzione/rettifica della Commissione giudicatrice per la predetta classe di concorso;

VISTA la compilazione da parte della Commissione giudicatrice, sulla base della somma dei punteggi riportati all'esito della prova scritta, della prova orale e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste, della graduatoria di merito regionale, per la classe di concorso **ADAA - Sostegno Infanzia;**

VISTO l'art. 9, comma 1, del bando secondo cui la graduatoria *“è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali”;*

VISTO altresì, l'art. 9, comma 2, del bando per cui *“La graduatoria di cui al comma 1 è integrata per un triennio, a decorrere dall'anno della relativa pubblicazione, con l'inserimento dei candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso, in misura pari ai posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente e comunque nel limite delle assunzioni annuali autorizzate”;*

TENUTO CONTO di quanto sancito dalla normativa vigente in materia di riserva di posti, altresì, richiamata dal bando di concorso (art. 3), in particolare legge n. 68/1999 nei limiti della complessiva quota d'obbligo ex art. 3, comma 1 della medesima; artt. 1014, comma 1 e 678, comma 9, del D.lgs. n. 66/2010; art. 1, comma 9 bis, del D.L. n. 44/2023 (convertito con modificazioni dalla legge n. 74/2023), da applicarsi nei limiti dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, come sostituito dal D.P.R. n. 82/2023, per cui *“I. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti*



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II

Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale

messi a concorso”;

TENUTO CONTO che, ai fini della compilazione della graduatoria di merito, deve computarsi ed applicarsi la riserva del 30% di cui all’art. 13, commi 9 e 10, del D.M. 26 ottobre 2023 n. 206 *“solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione e tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro*”;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di “preferenze” da applicarsi a parità di titoli e di merito fra più candidati, secondo l’ordine di preferenza dei titoli tassativamente dettato dall’art. 5, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, come sostituito dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82 e tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 9-bis del decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025 n. 69;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dall’art. 18, comma 4, del D.lgs 6 marzo 2017 n. 4, come modificato dall’art. 4, comma 4 del decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025 n. 69 secondo cui *“A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti (...)”*;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dell’art. 3, comma 5 e dell’Allegato B del bando di concorso in tema di percentuale di rappresentatività dei generi;

RICHIAMATO l’art. 4, comma 4, del bando per cui *“I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR responsabile della procedura dispone, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale”*;

TENUTO CONTO della normativa in materia di pubblicità legale e trasparenza amministrativa (D.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 97/2016);

CONSIDERATA la necessaria tutela dei dati personali e sensibili in ossequio alla normativa vigente in tema di privacy e trattamento e protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003, GDPR 2016/679, D.lgs. n. 101/2018) anche ai fini della compilazione della graduatoria di merito;

CONSIDERATO in particolare, l’art. 5-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025 n. 69 secondo cui *“Le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico danno evidenza, in un’area ad accesso riservato ai partecipanti, delle riserve, delle precedenze e delle preferenze applicate, assicurando comunque la minimizzazione dei dati personali”*;

TENUTO CONTO dell’art. 9, comma 3, del bando secondo cui *“Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dal dirigente preposto all’USR responsabile della procedura concorsuale (...). Per le tipologie di posto per le quali è disposta l’aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione”*;

RITENUTO pertanto, di dover procedere ai sensi dell’art. 9, comma 4, del bando di concorso - fatta salva la possibilità di operare successive rettifiche anche in base a eventuali sopravvenienze, anche giudiziali - all’approvazione della graduatoria regionale di merito di cui alla procedura concorsuale in parola, **per la classe di concorso ADAA**



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II

Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale

- Sostegno Infanzia;

RITENUTO

altresì, di doversi procedere ai sensi dell'art. 9, comma 2, del bando di concorso ai fini dell'integrazione della graduatoria, testé specificata, con i candidati risultati idonei nella misura massima del 30% dei posti banditi **per la classe di concorso ADAA - Sostegno Infanzia;**

DECRETA

Art. 1 - In conformità a quanto specificato in premessa, ai sensi dell'art. 9 del D.D.G. prot. n. AOODPIT.2938 del 9 ottobre 2025, **è approvata la graduatoria definitiva di merito** del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206, **per la classe di concorso ADAA - SOSTEGNO INFANZIA, per la Regione Puglia per n. 84 posti.**

Art. 2 - La citata graduatoria **allegata al presente decreto**, ivi costituendone parte integrante, **è redatta** secondo l'ordine del voto finale di merito riportato dai candidati in duecentocinquantesimi e tenendo conto delle riserve, delle precedenze e delle preferenze come per legge.

Art. 3 - Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del bando, la citata graduatoria di merito è, altresì, **integrata** a decorrere dalla pubblicazione della stessa con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso, come da elenco **allegato** al presente decreto.

Art. 4 - La citata graduatoria e l'elenco dei candidati idonei nella misura del 30%, allegati al presente decreto, sono pubblicati nell'Albo elettronico e sul sito web istituzionale - www.pugliausr.gov.it - di questo Ufficio Scolastico Regionale nonché sul Portale del Reclutamento (INPA).

Art. 5 - La graduatoria e l'elenco dei candidati idonei nella misura del 30%, redatti ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2, del bando, sono, altresì, pubblicati in un'area ad accesso riservato ai partecipanti ai sensi dell'art. 5-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025 n. 69.

Art. 6 - Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Silipo

Allegati:

- **Graduatoria definitiva di merito c.d.c. ADAA - Sostegno Infanzia - Regione Puglia;**
- **Elenco candidati idonei 30% c.d.c. ADAA - Sostegno Infanzia - Regione Puglia.**



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II

*Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente,
educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale*

Agli UU.AA.TT. dell'U.S.R. Puglia

Alle OO.SS. del comparto Scuola – Puglia (tramite pubblicazione sul sito web istituzionale)

Ai candidati - sito web U.S.R. Puglia (Home p. + Amministrazione Trasparente)

Al Portale del Reclutamento (INPA)